

ALLEGATO A

L.A.I.A. LIBERA ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI

STATUTO

Art. 01 – Costituzione e sede

E' costituita tra i professionisti architetti e ingegneri che aderiscono al presente Statuto, l' associazione denominata "L.A.I.A." - "LIBERA ASSOCIAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI" , con sede in Legnago, C.so della Vittoria n°36, tel. 0442 600726 fax 0442 626682 e-mail: info@laia.veneto.it sito web www.laia.veneto.it.

Art. 02 – Scopi dell'associazione

L'Associazione ha come scopo:

- di porsi come soggetto attivo e propositivo nei confronti delle amministrazioni locali e degli enti preposti al controllo e alla gestione del territorio in materia di urbanistica, edilizia e ambiente per lo sviluppo del comprensorio Bassa Veronese;
- di contribuire in armonia con le attività istituzionali promosse dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri provinciali all'aggiornamento culturale e professionale degli aderenti l'associazione;
- di offrire ai professionisti iscritti un punto di riferimento per le problematiche legate all'esercizio della professione;
- di promuovere rapporti positivi con le altre categorie professionali legate al settore dell'urbanistica delle costruzioni e della gestione del territorio;
- di estendere e favorire l'adesione all'associazione degli architetti ed ingegneri di tutto il comprensorio Bassa Veronese;
- di affrontare le tematiche che interessano il territorio locale, portando il contributo della categoria con spirito unitario e a servizio della collettività;
- di promuovere e realizzare specifici progetti formativi.
- organizzare corsi e seminari finalizzati all'acquisizione di crediti formativi per lo svolgimento della professione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito locale o a più largo respiro territoriale e può partecipare a raggruppamenti di associazioni di categorie anche di professioni diverse.

Art. 03 – Attuazione del programma.

L'Associazione realizzerà il programma delle attività mediante:

- a) le Assemblee e le varie riunioni degli associati;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento di eventuali servizi diretti per l'esercizio della professione in sintonia con i rispettivi Ordini di appartenenza;
- c) l'organizzazione di corsi e seminari finalizzati all'acquisizione di crediti formativi per lo svolgimento della professione**
- d) l'organizzazione o l'adesione a corsi, conferenze, dibattiti e incontri formativi;
- e) l'organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa che sia giudicata utile per un migliore conseguimento delle finalità sociali.

Art. 04 - Durata.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 05 - Soci.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e gli Ingegneri iscritti nei rispettivi Albi professionali.

Art. 05 bis – Soci sostenitori.

Persone fisiche e giuridiche che sostengono l'attività dell'Associazione, contribuendo sia con un impegno lavorativo e costruttivo sia con un impegno finanziario. I soci sostenitori saranno inseriti con il loro eventuale logo nel sito internet dell'associazione e saranno indicati in tutte le pubblicazioni, manifesti, locandine. Nel caso di consistenti contribuzioni in denaro per l'organizzazione di specifici eventi saranno particolarmente messi in evidenza a fini pubblicitari.

Tutti i soci hanno il dovere di contribuire, nell'ambito delle loro possibilità e capacità, al raggiungimento dei fini statutari ed al potenziamento delle possibilità di azioni dell'Associazione.

Art. 06 - Iscrizione.

L'iscrizione all'Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo su domanda compilata e sottoscritta da chi intende farne parte, oltre al versamento della quota associativa. La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione del presente Statuto. Nel caso di rinnovo verrà compilato e sottoscritto l'apposito modulo oltre al versamento della quota associativa.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo; la qualifica di socio non può essere limitata ad un periodo di tempo limitato e non può essere trasmessa a terzi.

Art. 07 - Quote associative.

Le quote associative sono stabilite anno per anno dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alle esigenze di bilancio.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno, nella misura fissata dall'Assemblea, pena dichiarazione di morosità.

La quota sociale non è in alcun modo suscettibile di rivalutazione.

Art. 08 - Morosità - Espulsioni.

I Soci che si renderanno morosi per più di un anno solare nel versamento della quota sociale, saranno cancellati dall'associazione L.A.I.A. dietro semplice comunicazione scritta del Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di escludere quei Soci che per qualsiasi motivo non dovessero più risponder ai requisiti richiesti.

Art. 09 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, e cioè dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Entrambi i bilanci dovranno essere approvati dall'Assemblea entro il 28 febbraio successivo alla fine dell'esercizio; essi dovranno essere a disposizione, sul sito internet dell'associazione, di tutti i soci che vogliono in qualunque momento prenderne visione, compresi i soci assenti all'assemblea di approvazione.

Art. 10 - Organi sociali.

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Rappresentante dell'Associazione
- d) il Segretario- Tesoriere

Art. 11 - Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo di avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio, comunque con qualsiasi mezzo purchè si possa provare che tutti gli iscritti abbiano ricevuto tempestivo invito.

L'Assemblea può del pari essere convocata qualora sia fatta motivata richiesta dal socio che abbia ottenuto l'adesione preventiva di almeno altri nove soci iscritti quali risulteranno alla data dell'ultima assemblea annuale, con precise indicazioni degli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo il disposto del presente articolo.

In ogni caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve fissare l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione che può essere tenuta anche dopo un'ora dalla prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le delibere ordinarie si approvano a maggioranza semplice dei partecipanti aventi diritto al voto.

Ogni socio avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare soltanto da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio può portare non più di due deleghe.

Art. 12 - Prerogative dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il rappresentante dell'Associazione;
- stabilisce le quote e i contributi a carico dei soci;
- approva i bilanci;
- delibera su ogni questione proposta da un gruppo di coordinamento;
- delibera ogni atto e negozio di straordinaria amministrazione.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale del quale ogni socio potrà prenderne visione in qualunque momento.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da soci eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è costituito da sette membri di cui tre rappresentanti degli architetti, tre degli ingegneri e dal Rappresentante dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve essere eletto con la data di approvazione del bilancio annuale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio viene convocato dal Rappresentante l'Associazione normalmente cinque giorni prima della riunione; in casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purchè si possa provare che tutti i componenti il Consiglio abbiano ricevuto tempestivo avviso.

L'avviso di convocazione dovrà indicare almeno sommariamente l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli iscritti l'Associazione che ne facciano richiesta in qualità di uditori.

Il Consiglio sarà validamente costituito quando sia presente più della metà dei suoi membri. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Le delibere del Consiglio saranno verbalizzate su apposito libro tenuto dal Segretario Tesoriere ed i verbali saranno sottoscritti di volta in volta, dallo stesso e da chi presiede, verranno poi pubblicati sul sito internet dell'associazione.

Art. 14 - Prerogative del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio opera nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea e delibera in ordine a tutti gli atti di ordinaria gestione.

Compiti del Consiglio sono:

- dare esecuzione al programma approvato dall'Assemblea degli associati;
- attivare, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili, ulteriori iniziative secondo quanto previsto dall'art. 2;
- nominare al suo interno un rappresentante per ciascuna categoria professionale per i rapporti con gli Ordini professionali provinciali;
- amministrare i fondi e tenere la contabilità dell'associazione
- nel caso di dimissioni o riduzione per qualsiasi motivo del numero di membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina dei membri mancanti.

Art. 16 – Rappresentante dell'associazione.

Il Rappresentante l'Associazione sovrintende all'andamento generale dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e a lui spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nel caso di impedimento lo sostituisce il più anziano tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Compiti del Segretario-Tesoriere.

Il Segretario tesoriere sovrintende al funzionamento degli uffici, provvede alla stesura e all'archiviazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Si occupa inoltre dell'aggiornamento del sito internet dell'associazione.

Art. 18 – Entrate.

Le entrate dell'Associazione derivano:

- a) dalle quote annuali di iscrizione;
- b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie;
- c) dalle eventuali attività accessorie a quelle istituzionali.

Non possono in alcun modo essere distribuiti, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 19 – Gruppi di studio.

Si possono costituire dei Gruppi di Studio per affrontare i problemi e le questioni professionali e di categoria che si ritiene di comune interesse per gli associati.

Detti gruppi sono creati da libera formazione di associati o dal Consiglio Direttivo e devono sottoporre al Consiglio, per avere la sua approvazione, il programma che intendono svolgere.

Il Consiglio può nominare un coordinatore (che può far parte o meno del Consiglio Direttivo) che presiederà ciascun Gruppo di Lavoro il quale si avvarrà degli associati che si dichiarino disponibili a far parte del Gruppo stesso.

Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro è regolato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Modifiche statutarie.

Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea convocata a tale scopo.

La delibera sarà valida con la presenza di almeno due terzi degli associati effettivi aventi diritto di voto e se otterrà il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati effettivi aventi diritto di voto.

Per deliberare sulle modifiche dello Statuto, l'Assemblea dei soci deve essere convocata come "straordinaria". In essa deve essere presente, o rappresentata per delega in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione almeno un quarto dei Soci.

Le modifiche proposte, sia dal consiglio direttivo e/o da qualsiasi Socio, per essere approvate, debbono riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti presenti e/o con delega. Qualora tale risultato non sia raggiunto, le proposte di modifica dovranno essere sottoposte a Referendum fra i soci ed approvate da almeno due terzi dei voti validi

Art. 21 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Associazione si potrà sciogliere per il venir meno degli scopi statuari, per fusioni con altre associazioni, ma comunque sempre per deliberazione presa con maggioranza dei voti dei soci iscritti.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96, e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Legnago, li novembre 2013